

**Legge federale
sulla firma elettronica (LfiE)
(Progetto per la consultazione)**

Progetto

Gennaio 2001

**Legge federale
sulla firma elettronica (LFiE)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge definisce le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione possono farsi riconoscere nonché i loro diritti e doveri.

² Essa si propone di:

- a. promuovere la fornitura di servizi di certificazione elettronica sicuri ad un vasto pubblico;
- b. garantire il riconoscimento giuridico della firma elettronica equiparandola alla firma autografa (art. 15a del Codice delle obbligazioni²);
- c. consentire il riconoscimento internazionale di prestatori di servizi di certificazione.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica alla firma digitale così come definita all'articolo 3 lettera b.

² Alla luce dell'evoluzione della tecnica, il Consiglio federale può disporre che la presente legge si applichi ad altre forme di firma elettronica ai sensi dell'articolo 3 lettera a.

³ Se il Consiglio federale fa uso di tale possibilità, egli può emanare, nel rispetto dei principi della presente legge, le disposizioni d'esecuzione specifiche.

¹ FF

² RS 220

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intendono per:

- a. *firma elettronica*: dati in forma elettronica allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici che garantiscono il controllo dell'integrità di tali dati e ne consentono l'autenticazione;
- b. *firma digitale*: firma elettronica allestita con l'ausilio di una chiave privata e che può essere verificata mediante la chiave pubblica corrispondente;
- c. *chiave privata*: chiave crittografica unica tenuta segreta, utilizzata ai fini dell'allestimento di una firma digitale;
- d. *chiave pubblica*: chiave elettronica crittografica accessibile al pubblico, utilizzata ai fini della verifica di una firma digitale;
- e. *chiave crittografica*: parametro utilizzato con un algoritmo matematico per trasformare, convalidare, autenticare, cifrare o decifrare dati;
- f. *certificato elettronico*: attestato elettronico che stabilisce il legame tra una chiave pubblica e una persona fisica, autenticata mediante la firma digitale di un prestatore di servizi di certificazione;
- g. *prestatore di servizi di certificazione*: servizio che certifica informazioni in un ambito elettronico e rilascia a tal fine certificati elettronici;

Sezione 2: Riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione

Art. 4 Condizioni di riconoscimento

¹ Possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione le persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro di commercio e le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se:

- a. sono in grado di rilasciare e gestire i certificati elettronici conformemente alle esigenze della presente legge;
- b. impiegano personale provvisto delle conoscenze, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie;
- c. utilizzano sistemi e prodotti informatici affidabili;
- d. possiedono risorse e garanzie finanziarie sufficienti;
- e. stipulano le assicurazioni necessarie al fine di coprire la loro responsabilità e le spese derivanti dalle misure previste all'articolo 13 capoversi 2 e 3;
- f. garantiscono l'osservanza del diritto applicabile in materia, segnatamente della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.

² Le condizioni di cui al capoverso 1 si applicano anche ai prestatori esteri di servizi di certificazione che in Svizzera non hanno né la sede principale né una succursale.

Art. 5 Organismo di riconoscimento

¹ Il riconoscimento di prestatori di servizi di certificazione compete agli organismi accreditati ai sensi della legislazione sull'accREDITAMENTO (organismo di riconoscimento). Il Consiglio federale designa l'organismo responsabile dell'accREDITAMENTO (servizio d'accREDITAMENTO).

² Se non viene accreditato alcun organismo di riconoscimento, il Consiglio federale può designare quale organismo di riconoscimento il servizio d'accREDITAMENTO.

Art. 6 Lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

¹ Gli organismi di riconoscimento annunciano al servizio d'accREDITAMENTO i prestatori di servizi di certificazione che riconoscono.

² Il servizio d'accREDITAMENTO tiene a disposizione del pubblico la lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

Sezione 3: Creazione e utilizzo delle chiavi crittografiche**Art. 7**

¹ Il Consiglio federale disciplina la creazione delle chiavi crittografiche che possono essere oggetto di certificati elettronici ai sensi della presente legge nonché la creazione e la verifica di firme digitali. In tale contesto, egli garantisce un livello di sicurezza elevato e conforme all'evoluzione della tecnica.

² Egli può delegare all'Ufficio federale competente l'emanazione di prescrizioni di natura amministrativa o tecnica.

Sezione 4: Certificati elettronici**Art. 8**

¹ Ogni certificato elettronico rilasciato ai sensi della presente legge dev'essere intestato a una persona fisica e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. il suo numero di serie;
- b. la menzione che è stato rilasciato ai sensi della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione;
- c. la menzione d'eventuali limiti fissati al suo utilizzo;
- d. il nome del titolare della chiave pubblica;
- e. la chiave pubblica;
- f. la durata di validità;
- g. il nome e la firma digitale del prestatore di servizi di certificazione che lo rilascia.

² Il Consiglio federale disciplina il formato dei certificati.

Sezione 5: Prestatori di servizi di certificazione

Art. 9 Rilascio di certificati elettronici

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono esigere da coloro che richiedono un certificato elettronico che provino la loro identità presentando personalmente determinati documenti. Essi devono inoltre accertarsi che la persona che richiede un certificato elettronico sia in possesso della chiave privata corrispondente.

² Il Consiglio federale definisce i dettagli; egli può prevedere che a determinate condizioni sia possibile rinunciare a presentare personalmente i documenti.

Art. 10 Obbligo d'informazione e di documentazione

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono tenere a disposizione del pubblico le loro condizioni contrattuali generali come pure le informazioni relative alla loro politica di certificazione.

² Al più tardi al momento del rilascio dei certificati elettronici, essi devono informare i propri clienti sulle conseguenze della divulgazione o della perdita della loro chiave privata. Essi devono indicare loro le misure appropriate per mantenere segreta la propria chiave.

³ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti tengono un giornale delle attività. Nelle disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale definisce la durata di conservazione del giornale e i documenti giustificativi corrispondenti.

Art. 11 Annullamento dei certificati elettronici

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annullano immediatamente i certificati elettronici se:

- a. i titolari ne fanno richiesta;
- b. risulta che i certificati sono stati acquisiti illecitamente;
- c. non garantiscono più il legame tra una chiave pubblica e una persona determinata.

² In caso di annullamento su richiesta (cpv. 1 lett. a), essi devono assicurarsi che la persona che richiede l'annullamento sia legittimata a farlo. Si considera che tale esigenza sia soddisfatta quando la richiesta è munita della firma digitale apposta mediante la chiave privata che corrisponde alla chiave pubblica oggetto del certificato da annullare.

³ Se vi sono dubbi quanto alla validità del certificato, esso può essere sospeso per una durata massima di tre giorni. Al termine di tale lasso di tempo, i prestatori di servizi di certificazione annullano definitivamente i certificati o ne ristabiliscono la validità. Nel primo caso, l'annullamento è effettivo al momento in cui il certificato è stato sospeso; nel secondo caso, la sospensione non ha effetto sulla validità del certificato.

⁴ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti informano senza indugio i titolari dei certificati elettronici dell'annullamento o della sospensione di questi ultimi.

Art. 12 Elenchi dei certificati elettronici

¹ Ciascun prestatore di servizi di certificazione riconosciuto tiene un elenco dei certificati elettronici nel quale i suoi clienti possono farsi iscrivere.

² Essi tengono inoltre un elenco di tutti i certificati annullati o sospesi, anche se non sono stati iscritti nell'elenco di cui al capoverso 1.

³ Essi garantiscono in qualsiasi momento l'accesso elettronico agli elenchi. L'indennità relativa non può eccedere le spese di utilizzazione dei servizi pubblici di telecomunicazione.

Art. 13 Cessazione dell'attività

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti preannunciano tempestivamente al servizio d'accreditamento la cessazione delle loro attività. Essi devono annunciare senza indugio il ricevimento di una comminatoria di fallimento.

² In caso di cessazione volontaria dell'attività, essi devono annullare i certificati elettronici non scaduti che hanno rilasciato. Il servizio d'accreditamento incarica un altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto di tenere l'elenco dei certificati annullati e di conservare i certificati scaduti o annullati, il giornale delle attività e i documenti giustificativi corrispondenti.

³ In caso di fallimento di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, il servizio d'accreditamento incarica un altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto di annullare i certificati elettronici non scaduti che ha rilasciato, di tenere l'elenco dei certificati annullati e di conservare i certificati scaduti o annullati, il giornale delle attività e i documenti giustificativi corrispondenti.

Art. 14 Protezione dei dati

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono raccogliere ed elaborare unicamente i dati personali necessari all'esecuzione dei propri compiti.

² Per il rimanente, è applicabile la legislazione sulla protezione dei dati.

Sezione 6: Sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

Art. 15

¹ La sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è garantita da organismi di riconoscimento secondo le regole del diritto d'accREDITAMENTO³.

² Quando un organismo di riconoscimento ritira il riconoscimento a un prestatore di servizi di certificazione, deve annunciarlo immediatamente al servizio d'accREDITAMENTO. È applicabile l'articolo 13 capoverso 3.

Sezione 7: Responsabilità

Art. 16 Utilizzo della chiave privata

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti non possono conservare alcuna copia della chiave privata dei propri clienti.

² I titolari di chiavi private devono conservarle in modo tale da prevenirne l'utilizzo abusivo da parte di terzi. A tal fine, essi adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili alla luce delle circostanze.

Art. 17 Responsabilità del titolare di una chiave privata

¹ Chi afferma che la sua chiave privata sia stata utilizzata indipendentemente dalla sua volontà deve fornirne la prova.

² Il titolare di una chiave privata risponde nei confronti di terzi dei danni da essi subiti per aver fatto affidamento sul certificato valido di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.

³ La responsabilità si estingue se il titolare della chiave privata ha adottato le misure di cui all'articolo 16 capoverso 2. Sono per il resto applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴ sulla rappresentanza senza autorizzazione (art. 38 e 39).

Art. 18 Responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti rispondono, nei confronti del titolare di una chiave privata e di terzi che hanno fatto affidamento su un certificato, dei danni cagionati a questi ultimi dal mancato rispetto dei doveri derivanti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione.

² Spetta ai prestatori di servizi di certificazione riconosciuti fornire la prova di aver rispettato i doveri derivanti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione.

³ Si vedano gli articoli 19 segg. della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51)

⁴ RS 220

³ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti non possono escludere la responsabilità derivante dalla presente legge né per sé né per persone ausiliarie. Sono fatte salve le limitazioni della responsabilità risultanti dal certificato (art. 8 cpv. 1 lett. c).

Art. 19 Prescrizione

Le pretese derivanti dalla presente legge si prescrivono entro un anno a contare dal momento in cui l'avente diritto viene a conoscenza del danno, ma al più tardi entro dieci anni a contare dall'atto che ha causato il danno.

Sezione 8: Riconoscimento internazionale

Art. 20

¹ Al fine di agevolare l'utilizzo internazionale delle firme elettroniche e il loro riconoscimento giuridico, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti in particolare:

- a. il riconoscimento di firme elettroniche;
- b. il riconoscimento di prestatori di servizi e di organismi di riconoscimento;
- c. il riconoscimento di controlli e di valutazioni della conformità;
- d. il riconoscimento di marchi di conformità;
- e. il riconoscimento di sistemi d'accreditamento e di organismi accreditati;
- f. l'attribuzione di mandati di normazione a organizzazioni internazionali di normazione, qualora prescrizioni sulle firme digitali rinviino o prevedano il rinvio a determinate norme tecniche;
- g. l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, l'adozione, la modificazione o l'applicazione di tali prescrizioni o norme tecniche.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione di accordi internazionali concernenti gli oggetti di cui al capoverso 1.

³ In relazione con l'informazione e la consultazione in materia di elaborazione, adozione e modificazione di prescrizioni o di norme sulle firme digitali, egli può delegare compiti a organismi privati e prevedere un'indennità per tale compito.

Sezione 9: Attestazione di conformità di una firma digitale alla presente legge

Art. 21

¹ Dietro pagamento di un emolumento amministrativo, il servizio d'accreditamento attesta che la firma digitale figurante su un documento elettronico è stata apposta mediante la chiave privata che corrisponde a una chiave pubblica oggetto di un

certificato elettronico rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto e che tale certificato era valido in un determinato momento.

² Il Dipartimento competente fissa l'ammontare dell'emolumento amministrativo.

³ Il Consiglio federale determina le condizioni alle quali anche altri organismi possano rilasciare gli attestati di cui al capoverso 1.

Sezione 10: Disposizione penale

Art. 22

¹ Chi si fa indebitamente passare per un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della presente legge o chi rilascia certificati conformemente alla presente legge senza fornire le informazioni di cui all'articolo 8, è punito, su querela di parte, con la multa fino a 100'000 franchi.

² Ha diritto di sporgere querela chi è legittimato a promuovere un'azione civile secondo gli articoli 9 e 10 della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale⁵.

³ In caso di infrazioni commesse nell'azienda, da mandatari e simili, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo⁶.

⁴ Il perseguimento penale è compito dei Cantoni.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. In tale contesto, egli tiene conto del diritto internazionale pertinente e può rendere applicabili norme tecniche internazionali. Egli provvede in particolare affinché i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti conservino i certificati elettronici scaduti o annullati per un lasso di tempo minimo, durante il quale l'accesso elettronico ai certificati resta possibile.

² Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale competente l'emanazione di prescrizioni di natura amministrativa e tecnica.

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 241.

⁶ RS 313.0.

Modifica di leggi federali

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice civile⁷

Art. 942 cpv. 3 (nuovo)

³ Il registro fondiario può essere tenuto in forma cartacea o mediante elaborazione elettronica dei dati o un procedimento analogo (registro fondiario informatizzato); se è tenuto in quest'ultima forma, i dati immagazzinati regolarmente nel sistema e leggibili sotto forma di lettere e cifre grazie a supporti tecnici o presentati sotto forma di piani esplicano i loro effetti giuridici.

Art. 949 Titolo marginale

4. Ordinanze

a. In generale.

Art. 949a cpv. 2

b. Tenuta del registro fondiario mediante EED

¹ Il Cantone che intende tenere il registro fondiario mediante elaborazione elettronica dei dati o un procedimento analogo, necessita dell'autorizzazione del Dipartimento competente⁸.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. la portata e i dettagli tecnici relativi a tale forma di tenuta del registro fondiario;
- b. le condizioni alle quali le indicazioni, la prova del titolo giuridico e gli altri documenti giustificativi possono essere trasmessi ai fini dell'iscrizione, della modifica o della cancellazione nel registro fondiario e alle quali possono essere riconosciuti gli estratti;
- c. l'accesso ai dati;
- d. la protezione dei dati
- e. la conservazione dei dati a lungo termine;
- f. la procedura di autorizzazione;

⁷ RS 210

⁸ Attualmente il Dipartimento federale di giustizia e polizia

g. le esigenze tecniche e organizzative che devono soddisfare i Cantoni nella tenuta del registro fondiario mediante elaborazione elettronica dei dati o un procedimento analogo.

³ Il Consiglio federale può designare un'interfaccia unica, in particolare per lo scambio elettronico di dati tra le autorità del registro fondiario e al fine di garantire la disponibilità a lungo termine di taluni dati e la loro compatibilità con altri sistemi d'informazione concernenti il suolo.

Art. 963 cpv. 1

¹ Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. La dichiarazione per via elettronica è retta dall'articolo 949a capoverso 2 lettera b.

Art. 964 cpv. 1

¹ Per cancellare o per variare un'iscrizione occorre una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima. La dichiarazione per via elettronica è retta dall'articolo 949a capoverso 2 lettera b.

Art. 977 cpv. 1

¹ L'ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice. Il consenso per via elettronica è retto dall'articolo 949a capoverso 2 lettera b.

2. Codice delle obbligazioni⁹:

Art. 15a (nuovo)

e. Firma
elettronica

Se un contratto è concluso mediante scambio elettronico di dati, la firma elettronica è equiparata alla firma autografa di cui all'articolo 14, purché si fondi su un certificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge federale del ^{ooo}¹⁰ sulla

⁹ RS 220

¹⁰ RS

firma elettronica.

Art. 929 Titolo marginale

III. Ordinanze

1. In generale

Art. 929a (nuovo)

2. Tenuta del
registro
mediante EED

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla tenuta elettronica del registro di commercio e lo scambio elettronico di dati tra le autorità del registro di commercio. Egli può in particolare prescrivere ai Cantoni la tenuta e la trasmissione di dati per via elettronica.

² Il Consiglio federale determina se e a quali condizioni sia ammissibile l'inoltro di notificazioni e di documenti giustificativi per via elettronica al registro di commercio. Egli può prescrivere ai Cantoni il rilascio di estratti del registro di commercio autenticati muniti di firma elettronica.

Art. 931 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} Il Consiglio federale può mettere a disposizione del pubblico, sotto altra forma, i dati pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

3. Legge del 9 ottobre 1992¹¹ sulle topografie

Art. 16a (nuovo)

Comunicazione
elettronica con
le autorità

¹ L'istituto può autorizzare la comunicazione elettronica; egli definisce i dettagli tecnici e li pubblica in forma appropriata.

² Il fascicolo e i documenti possono essere tenuti in forma elettronica.

³ Il registro delle topografie può essere tenuto in forma elettronica.

⁴ L'istituto può rendere i dati accessibili a terzi in particolare mediante una procedura elettronica di richiamo; a tal fine egli può riscuotere un indennizzo.

⁵ Le pubblicazioni dell'Istituto possono aver luogo in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente sotto forma elettronica.

¹¹

4. Legge del 28 agosto 1992¹² sulla protezione dei marchi

Titolo prima dell'art. 37:

Sezione 5: Registro, pubblicazioni, comunicazione elettronica con le autorità

Art. 40 (nuovo) Comunicazione elettronica con le autorità

¹ L'istituto può autorizzare la comunicazione elettronica; egli definisce i dettagli tecnici e li pubblica in forma appropriata.

² Il fascicolo e i documenti possono essere tenuti o conservati in forma elettronica.

³ Il registro dei marchi può essere tenuto in forma elettronica.

⁴ L'istituto può rendere i dati accessibili a terzi in particolare mediante una procedura elettronica di richiamo; a tal fine egli può riscuotere un indennizzo.

⁵ Le pubblicazioni dell'Istituto possono aver luogo in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente sotto forma elettronica.

5. Legge del 25 giugno 1954¹³ sui brevetti

Titolo prima dell'art. 60:

Sezione 3: Il registro dei brevetti, pubblicazioni fatte dall'Istituto; comunicazione elettronica con le autorità

Art. 65a (nuovo)

E.
Comunicazione
elettronica con
le autorità

¹ L'istituto può autorizzare la comunicazione elettronica; egli definisce i dettagli tecnici e li pubblica in forma appropriata.

² Il fascicolo e i documenti possono essere tenuti o conservati in forma elettronica.

³ Il registro dei brevetti può essere tenuto in forma elettronica.

⁴ L'istituto può rendere i dati accessibili a terzi in particolare mediante

¹² RS 232.11.

¹³ RS 232.14.

una procedura elettronica di richiamo; a tal fine egli può riscuotere un indennizzo.

⁵ Le pubblicazioni dell'Istituto possono aver luogo in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente sotto forma elettronica.